

Roma, 31 ottobre 2019

Circolare n. 196/2019

Oggetto: Trasporti eccezionali – Autorizzazioni periodiche – Modifica delle modalità per il preavviso di transito – Nota ANAS del 17.10.2019.

Con la nota indicata in oggetto ANAS ha modificato le disposizioni dettate nel luglio scorso sul preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche.

In particolare sono state escluse dall'obbligo di preavviso telematico in via definitiva alcune categorie di trasporti eccezionali (in precedenza solo esentati fino alla fine dell'anno in corso). Per queste categorie è stato altresì soppresso con decorrenza immediata l'obbligo di trasmettere il report mensile con i viaggi e percorsi effettuati riferiti a ciascuna autorizzazione periodica.

Le categorie sono le seguenti:

- mezzi d'opera che circolano alle masse indicate dall'art. 10, comma 8 del Codice della Strada per l'effettuazione dei trasporti di cui all'art. 54, comma 1, lett. n);
- veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 tonnellate;
- trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi se la massa autorizzata non è superiore a 60 tonnellate;
- trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 tonnellate.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.le conf.le n. [125/2019](#)
Allegato uno
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DOCT/AER/MSTE
Trasporti Eccezionali
Class.: DGTE29
Allegati:

ANAS S.p.A

CDG COORD PATR



020653869100

Prot. CDG-0582505-P del 17/10/2019

Alle Associazioni di categoria

Ai Clienti registrati al portale
TEWEB Anas

Alle Agenzie di servizi per veicoli eccezionali e
trasporti in condizione di eccezionalità
LORO SEDI

Oggetto: Trasporti Eccezionali – Preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall'art. 62 del D.Lgs. 285/92.

A parziale modifica di quanto già comunicato con nota Anas prot. 380848 del 01/07/2019, relativa alla modifica delle condizioni generali di validità delle autorizzazioni per trasporti eccezionali, si riporta di seguito la nuova regolamentazione inerente le comunicazioni relative ai preavvisi di transito e alle annotazioni di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali autorizzati da Anas S.p.A.

- **AUTORIZZAZIONI SINGOLE e MULTIPLE**

- **COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI TRANSITO:** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 495/92, il titolare dell'autorizzazione, almeno 48 ore prima dell'inizio di ciascun viaggio, deve provvedere obbligatoriamente all'invio del preavviso di transito tramite il portale Anas TEWEB, la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell'autorizzazione. Per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio dell'autorizzazione, il preavviso dovrà essere comunque effettuato con congruo anticipo.
- **ANNOTAZIONE VIAGGIO:** ai sensi dell'art. 16, commi 1, 10 e 11, del DPR 495/92, il conducente o il capo scorta, sono tenuti ad effettuare l'annotazione della data e dell'ora di inizio e di fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP (disponibile per dispositivi mobili iOS e Android). Dopo l'avvio del viaggio, il dispositivo utilizzato dovrà rimanere attivo a bordo del trasporto eccezionale o di uno dei veicoli della scorta. In caso di esclusiva difficoltà tecnica comprovata, legata alla annotazione del viaggio con TEWEB APP, è possibile telefonare al numero verde Anas 800.841.148. L'operatore Anas potrà provvedere all'annotazione del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. In mancanza dell'annotazione effettuata nelle modalità sopra descritte, il trasporto eccezionale deve ritenersi **NON AUTORIZZATO**.



- AUTORIZZAZIONI PERIODICHE CON MASSA SUPERIORE AI LIMITI STABILITI DALL'ART. 62 DEL D.LGS. 285/92
 - COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI TRANSITO: ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 495/92, il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio di ciascun viaggio, deve provvedere obbligatoriamente all'invio del preavviso di transito tramite il portale Anas TEWEB, la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell'autorizzazione. La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
 - mezzi d'opera che circolano alle masse indicate dall'art. 10, comma 8 del d.lgs. 285/92, per l'effettuazione dei trasporti di cui all'art. 54, comma 1, lett. n);
 - veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;
 - trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t;
 - trasporti di cui all'art. 13, comma 2, parte B, lett. b), DPR 495/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t;
 - COMUNICAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DI DATA E ORA INIZIO E FINE VIAGGIO: ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 495/92, il conducente o il capo scorta, sono tenuti a comunicare data e ora di inizio e di fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP (disponibile per dispositivi mobili iOS e Android). Dopo l'avvio del viaggio, il dispositivo utilizzato dovrà rimanere attivo a bordo del trasporto eccezionale o di uno dei veicoli della scorta. In caso di esclusiva difficoltà tecnica comprovata, legata alla comunicazione di inizio o di fine del viaggio con TEWEB APP, è possibile telefonare al numero verde Anas 800.841.148. L'operatore Anas potrà provvedere a registrare l'inizio o la fine del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
 - mezzi d'opera che circolano alle masse indicate dall'art. 10, comma 8 del d.lgs. 285/92, per l'effettuazione dei trasporti di cui all'art. 54, comma 1, lett. n);
 - veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;
 - trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t;
 - trasporti di cui all'art. 13, comma 2, parte B, lett. b), DPR 495/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t.

La modifica delle Condizioni Generali è valida anche per tutte le autorizzazioni già rilasciate alle quali si applica per il periodo di validità residua.

Si comunica infine che la dichiarazione mensile dei viaggi effettuati nel mese precedente, prevista per i titolari di autorizzazioni appartenenti alle categorie esentate dall'obbligo di preavviso e di



comunicazione contestuale dei singoli viaggi, istituita con la citata nota Anas prot. 380848 del 01/07/2019, non dovrà più essere effettuata.

Si resta a disposizione, tramite le competenti strutture della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale, per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore
Ing. Matteo Castiglioni

